

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
(all. e) al disciplinare di gara)

L'anno duemila....., il giorno del mese di, presso la sede amministrativa di FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA, in P.zza della Libertà, n. 4, a Settimo T.se,

tra

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA (in seguito solo: "FONDAZIONE ECM" o "Concedente"), c.f. 97679160016 / p.iva 09563430017, con sede legale in Settimo Torinese (TO), P.zza della Libertà, n. 4, c.a.p.10036 e sede operativa in Settimo Torinese, Via Giannone 3, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche indicato come "FONDAZIONE ECM" o "Concedente");

e

..... con sede legale in, Via (P. IVA), rappresentata dal Sig. nato a il, nella sua qualità di (di seguito anche indicato come "Concessionario");

PREMESSO CHE:

- a) la FONDAZIONE ECM, ente dotato di personalità giuridica, non persegue finalità di lucro, agisce per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si propone lo scopo di sviluppare e sostenere le attività culturali sul territorio di riferimento dei soci fondatori e di conservare, incrementare, valorizzare, promuovere e gestire il patrimonio culturale presente nello stesso ambito territoriale;
- b) a tale scopo la FONDAZIONE ECM svolge attività di promozione ed organizzazione di eventi culturali e del tempo libero, gestisce la promozione di eventi finalizzati a diffondere, divulgare e valorizzare il patrimonio gestito, gestisce ed organizza beni e spazi strumentali ai propri scopi;
- c) la FONDAZIONE ECM opera altresì per accrescere la formazione culturale delle persone, favorendo esperienze di formazione al lavoro di giovani interessati alla ricerca e all'impegno in campo sociale, artistico e culturale, favorendo lo svolgimento di un ruolo attivo da parte di cittadini non più attivi sul mercato del lavoro e per il coinvolgimento delle associazioni e dei singoli nella progettazione e organizzazione permanente delle espressioni culturali sul territorio;
- d) la FONDAZIONE ECM gestisce per conto del COMUNE di SETTIMO TORINESE il LOCALE BAR (di seguito, anche "Struttura") sito presso la BIBLIOTECA CIVICA MULTIMEDIALE ARCHIMEDE, di proprietà della Città di Settimo Torinese e da questa concessa in comodato gratuito alla FONDAZIONE ECM con scadenza al 31 dicembre 2030 (deliberazione della Giunta Comunale n. 259/2017), il cui immobile è sito in Settimo Torinese, piazza Campidoglio;
- e) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2020, FONDAZIONE ECM ha deliberato di indire una procedura per l'affidamento del servizio di gestione del Bar, con le modalità previste nel disciplinare di gara (in prosieguo: "Disciplinare"), allegato al presente contratto.
- f) conseguentemente, in data..... è stato pubblicato il bando relativo all'affidamento in concessione, tramite procedura aperta, del servizio di gestione del LOCALE BAR sito presso la BIBLIOTECA CIVICA MULTIMEDIALE ARCHIMEDE del COMUNE DI SETTIMO TORINESE (nel prosieguo: "Bar").
- g) in data..... è stata pronunciata l'aggiudicazione in favore di, divenuta

efficace in data.....

- h) l'Aggiudicatario ha rispettato le previsioni di cui al Disciplinare di gara; in particolare:
- hanno avuto positivo esito le procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011;
 - l'aggiudicatario ha costituito le garanzie definitive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del Codice come a schema di contratto, in particolare stipulando
 - l'aggiudicatario ha, altresì, stipulato il contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), come previsto dall'art. 13.20 del Disciplinare;
 - le spese per la pubblicazione degli avvisi e del bando di gara, costituenti condizione imprescindibile per la stipulazione del contratto, sono state rimborsate alla FONDAZIONE ECM dall'Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
 - è decorso il termine dilatorio di cui ai commi 9 e ss. dell'art. 32 del Codice senza che siano stati proposti ricorsi [ovvero: contro l'aggiudicazione è stato proposto ricorso giurisdizionale e il T.A.R. Piemonte, con ordinanza....., ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione];

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. FONDAZIONE ECM concede al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di gestione del Bar ubicato presso la Biblioteca Civica multimediale Archimede, sita in Settimo Torinese, piazza Campidoglio, n. 50, di proprietà della Città di Settimo Torinese e da questa concessa in comodato gratuito alla FONDAZIONE ECM con scadenza al 31 dicembre 2030, come da deliberazione della Giunta Comunale della Città di Settimo Torinese n. 259/2017.
2. La gestione dovrà svolgersi con personale, attrezzature, mezzi e competenze di cui il Concessionario abbia la disponibilità, nel rispetto del progetto presentato nel corso della procedura di gara, secondo le modalità e gli orari descritti al successivo art. 10.
3. Il bar dovrà configurarsi come luogo di ristoro e socializzazione, finalizzato allo svolgimento di attività culturali, di intrattenimento, nonché come luogo di socialità diffusa in cui tutti, cittadini, associazioni e imprese potranno portare le proprie idee e risorse, promuovendo nuove iniziative e percorsi di prossimità e reciprocità, da sviluppare nel contesto dei progetti promossi dal Comune di Settimo Torinese. Pertanto, il servizio in concessione del Bar dovrà configurarsi come un vero e proprio esercizio pubblico di preparazione, degustazione e somministrazione di alimenti e bevande, rappresentando anche un'attività funzionale e di supporto allo svolgimento delle iniziative culturali – sociali realizzate e/o promosse dall'Ente.
4. Il servizio consisterà:
 - a) (prestazione principale): attività di somministrazione e vendita di prodotti (generi alimentari e bevande);
 - b) (prestazioni secondarie):
 - allestimento dei locali, come da offerta tecnica;

- espletamento delle attività accessorie al servizio.

5. L'attività di pubblico esercizio che verrà eseguita dovrà riguardare la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande senza particolari trasformazioni degli alimenti medesimi, pertanto, non potrà essere realizzato un locale cucina idoneo alla trasformazione e cottura degli alimenti tale da configurarsi come attività di ristorazione complessa.

6. Il Concessionario dovrà svolgere l'attività di gestione del bar con una cura e un'attenzione adeguate alla tipologia di servizi offerti, conformemente ai contenuti dei progetti di gestione e di allestimento presentati in sede di gara, allegati al contratto come parte integrante e sostanziale.

7. Il concessionario si obbliga, a proprie cura e spese, ad ottenere, presso gli enti di vigilanza e controllo competenti, tutte le autorizzazioni tecniche e amministrative necessarie allo svolgimento delle attività previste nel presente contratto, anche in conformità alle autorizzazioni complessive della struttura, con l'onere di ottemperanza delle eventuali prescrizioni impartite. L'esercizio di tale attività è da considerarsi vincolato ai locali ubicati presso la Biblioteca Civica e ne è vietato il trasferimento in altra sede.

8. Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dall'organizzazione degli eventi a pagamento ed eventuali sponsorizzazioni, di cui all'art. 11.

9. Data la peculiare caratteristica del servizio in concessione, aperto prevalentemente all'utenza della Biblioteca Civica, il Concessionario non potrà pretendere il riconoscimento dell'avviamento commerciale dell'attività oggetto di concessione.

10. E' vietata l'installazione di macchine per il gioco d'azzardo (videopoker e simili).

11. I rapporti fra le parti, salvo quanto stabilito nel presente contratto, sono regolati dalla disciplina applicabile ai contratti di concessione di servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vv), del Codice.

Art. 3 - Descrizione dei locali

1. Per l'espletamento del Servizio Bar la FONDAZIONE ECM mette a disposizione del Concessionario i seguenti locali, meglio dettagliati nella planimetria allegata:

a) sala bar;

b) servizi igienici;

2. I suddetti locali sono dotati degli arredi interni, come visionato in sede di sopralluogo e come da inventario che si allega al presente atto.

3. I locali sono concessi in uso per l'esercizio dell'attività di gestione del servizio Bar, con divieto di mutamento, anche solo temporanea, di destinazione.

4. Prima della sua apertura al pubblico, dovranno essere eseguiti, da parte del Concessionario, tutti gli adempimenti di cui al successivo art. 9.

5. L'eventuale apposizione all'esterno del locale di qualsiasi forma di insegna dovrà essere concordata con il Concedente e saranno a carico del Concessionario le spese relative.

6. I locali e i beni destinati all'esercizio bar si intendono consegnati nello stato in cui si trovano, secondo quanto indicato nel Verbale di consegna di cui all'art. 7. Dovranno essere conservati per tutta la durata del contratto assicurandone la manutenzione ordinaria, salvo il deperimento determinato dall'uso.

Art. 4 - Concessione

1. Ai sensi dell'art. 6, il canone concessorio non si configura come canone di locazione e la messa a disposizione dei locali non costituisce locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non è sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane.

2. E' vietata la subconcessione e/o, comunque, il trasferimento a terzi dei locali, dei servizi o di parte di essi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.

Art. 5 - Durata

1. La concessione ha durata dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2023.
2. FONDAZIONE ECM ha l'opzione di prorogare il contratto per ulteriori anni due, ovvero sino al 30 giugno 2025. L'opzione dovrà essere esercitata comunicandola al Concessionario entro i quattro mesi precedenti alla scadenza naturale del contratto, mediante posta elettronica certificata.
3. Alla cessazione del contratto, da qualsivoglia ragione determinata, la Struttura dovrà essere riconsegnata in uno stato manutentivo almeno equivalente a quello esistente alla data di consegna della stessa al Concessionario.
4. L'eventuale maggior valore dei beni oggetto di concessione, quand'anche conseguente a manutenzioni od eventuali migliorie di carattere tecnico, tecnologico o impiantistico realizzate dal Concessionario, nonché gli eventuali nuovi arredi, non daranno diritto al Concessionario di pretendere corrispettivi e/o indennizzi di sorta.

Art. 6 - Canone concessorio

1. Per l'utilizzo dei locali e per il diritto di sfruttare economicamente il servizio, il Concessionario è tenuto a corrispondere alla FONDAZIONE ECM il canone concessorio offerto in sede di gara che, per effetto del rialzo indicato in sede d'offerta economica, è pari ad € ____.
2. Il canone è versato alla FONDAZIONE ECM in quattro rate trimestrali anticipate entro cinque giorni dall'inizio del trimestre di riferimento, a mezzo bonifico bancario, da eseguirsi al seguente IBAN della FONDAZIONE ECM: _____.
3. Il Concessionario si obbliga a corrispondere il canone senza poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della FONDAZIONE ECM.
4. Sull'importo della rata anticipata del canone di concessione, non versata nel termine stabilito, sarà dovuto dal Concessionario l'interesse di mora pari al tasso legale in vigore al momento dell'inadempimento, senza che questo comporti per il Concedente rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata inadempienza. Per il mancato pagamento oltre il termine di 15 giorni dalla data prevista, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di valersi della garanzia definitiva.
5. Il canone potrà essere oggetto di revisione, dopo l'anno successivo a quello di inizio del servizio, al verificarsi di condizioni che incidono sull'equilibrio economico - finanziario della concessione, secondo quanto previsto dal successivo art. 17.
6. Il Concessionario dovrà documentare e comunicare all'Amministrazione l'importo del fatturato annuale relativo al servizio oggetto di concessione
7. Il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".
8. Tutti i costi inerenti il servizio di somministrazione, ivi comprese le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, sono a carico del Concessionario e non sono da considerarsi compresi nel canone annuo onnicomprensivo offerto (a tal proposito si allega **tabella costi presunti**).

Art. 7 - Verbale di consegna e riconsegna

1. Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione effettua, in contraddittorio con il Concessionario, lo stato di consistenza e redige il Verbale di consegna, nel quale saranno indicati l'ubicazione, l'estensione e la natura dei locali della Struttura, i beni e il loro stato di conservazione, la consegna delle chiavi di accesso ai locali, nonché ogni altra circostanza rilevante.
2. La Struttura sarà consegnata agibile.

3. Restano a carico del Concessionario gli eventuali ulteriori arredi, ivi compresi quelli indicati dal Concessionario nell'offerta tecnica, nonché gli ulteriori strumenti e le attrezzature necessari per la gestione del servizio.

4. La riconsegna dei locali della Struttura e dei beni avverrà dopo una ricognizione attestante lo stato di conservazione degli stessi, mediante la redazione, secondo le modalità di cui al comma 1, di un Verbale di riconsegna, nel quale verranno richiamate anche le eventuali precedenti comunicazioni e contestazioni.

5. Alla cessazione del contratto, il Concessionario dovrà rimuovere i beni di sua proprietà e liberare i locali senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte della FONDAZIONE ECM. In caso contrario, l'Amministrazione vi provvederà direttamente, con addebito delle spese al Concessionario.

6. I beni non rimuovibili o rimuovibili con grave danno per la FONDAZIONE ECM, rimangono di proprietà della FONDAZIONE ECM stessa, senza alcun compenso e/o indennità per il Concessionario.

7. I locali e i beni messi a disposizione dalla FONDAZIONE ECM devono essere restituiti nello stesso stato risultante all'atto della consegna, salvo il normale deperimento derivante dall'uso. In caso di danni arrecati ai locali e ai beni, la FONDAZIONE ECM procederà alla stima e all'addebito degli stessi al Concessionario.

8. Qualunque miglioria apportata durante il corso della concessione resta a beneficio della FONDAZIONE ECM, senza che il Concessionario possa pretendere alcuna indennità.

Art. 8 - Avvio del servizio

1. Entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna, il Concessionario dovrà:

- realizzare gli eventuali interventi di adeguamento degli impianti e dei locali;
- provvedere all'allestimento dei locali e alla dotazione di attrezzature, come indicati nell'offerta tecnica allegata al presente contratto e comunque meglio descritti al successivo art. 9;
- avere assolto agli ulteriori obblighi di cui all'art. 9;
- dare avvio al servizio bar, previa redazione, in contraddittorio, del Verbale di avvio del servizio.

2. In caso d'inadempimento, il Concessionario sarà tenuta al pagamento di una penale pari a euro 300,00 (trecento/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo sul termine previsto, che sarà corrisposta per mezzo d'escussione della fideiussione che sarà prestata dal Concessionario medesimo a garanzia degli impegni assunti; il Concedente, decorsi inutilmente 30 giorni dal termine di apertura previsto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 9 - Adempimenti per l'attivazione e la gestione del servizio

1. Il Concessionario, alla data di attivazione del servizio, dovrà:

a) possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente e avere ottenuto, a proprio nome e spese, i titoli abilitativi necessari per esercitare l'attività commerciale di gestione del bar e per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto;

b) produrre alla FONDAZIONE ECM, in copie conformi agli originali, i suddetti titoli, nonché i relativi rinnovi e/o aggiornamenti, qualora non prodotti in sede di gara;

c) a tale scopo, prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà:

c1) installare gli eventuali arredi ed attrezzature aggiuntive rispetto a quelli forniti dal Concedente, anche ai fini dell'allestimento dei locali come da offerta tecnica;

c.2) provvedere all'allestimento di stoviglie, utensili e attrezzature varie per la somministrazione di alimenti e bevande, in grado di assicurare un'efficiente gestione del servizio;

c.3) provvedere alla fornitura di vettovaglie;

2. L'avvio del servizio, la gestione e lo svolgimento delle attività sono subordinate al possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 1.

3. Presso il locale sono consentite le attività di preparazione di somministrazione alimenti e bevande che saranno ammesse a seguito dell'ottenimento da parte del concessionario dell'autorizzazione sanitaria. E' esclusa la possibilità di installare nei locali cucine a gas.

4. Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga, altresì, ad effettuare il servizio con consegna, presso le Strutture/uffici, in occasione di attività o incontri istituzionali.

Art. 10 - Orari di apertura

1. Il Concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico del Bar durante gli orari di funzionamento della Biblioteca comunale e negli orari di svolgimento di iniziative organizzate dal Concedente, in misura non inferiore a:

a) ___ ore settimanali di apertura della biblioteca, di seguito indicati:

- Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.30;
- Sabato dalle 9.00 alle 19.00.

L'apertura nella giornata di domenica è lasciata alla facoltà del gestore, salvo la concomitanza con eventi della Fondazione, a fronte dei quali il gestore sarà obbligato all'apertura.

I predetti orari di apertura al pubblico della Biblioteca sopra indicati potranno essere soggetti a modifiche, ad esempio nel periodo estivo, che saranno comunicate dalla FONDAZIONE ECM al Concessionario entro 30 giorni prima rispetto alla loro entrata in vigore, il quale sarà tenuto ad adeguarvisi;

b) in occasione delle iniziative culturali distribuite lungo tutto l'anno, anche in orario serale e nelle giornate festive, nonché del sabato e della domenica, realizzate dalla Biblioteca, dal Comune di Settimo Torinese o dalla Fondazione, che dovranno comunicare tali eventi con un preavviso minimo di 5 giorni solari dall'effettiva organizzazione dell'iniziativa;

c) almeno 1 ora prima per iniziative e manifestazioni culturali e del tempo libero realizzate e/o promosse nel corso di tutto l'anno anche in orario serale e nelle giornate del sabato e della domenica, in ulteriori momenti rispetto a quelli minimi indicati ai punti precedenti, indicate dal Concessionario in sede d'offerta tecnica come ulteriori rispetto alle aperture minime richieste, secondo quanto previsto al successivo art. 11.

L'orario di chiusura serale dell'esercizio, al netto di eventuali richieste della Fondazione, come da punti precedenti, non potrà mai superare le ore 21.30, salvo specifica autorizzazione della Fondazione a seguito di istanza congruamente motivata da parte del gestore; l'apertura al mattino potrà avvenire dalle ore 6.00.

Art. 11 - Svolgimento di iniziative e manifestazioni ad iniziativa del Concessionario - programmazione delle attività culturali e ludiche

1. Il Concessionario, oltre a fornire agli utenti un servizio di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà realizzare ulteriori iniziative e manifestazioni culturali integrative e coerenti con la programmazione comunale, anche a pagamento, secondo il calendario presentato in sede di gara ed allegato al presente contratto; tali iniziative potranno avere anche natura di evento privato, purchè in coerenza e nel rispetto dei principi etici e morali della FONDAZIONE ECM, nonché previa autorizzazione da parte del Concedente.

2. A tale fine, entro il giorno dieci di ogni mese, dovrà essere comunicato al Concedente l'elenco delle iniziative programmate a partire dal mese successivo, aventi natura di evento privato, con la specifica indicazione della tipologia e degli orari. Il Concedente dovrà comunicare l'assenso o l'impedimento motivato allo svolgimento di tali iniziative, entro i successivi quindici giorni. Il silenzio della FONDAZIONE ECM nel suddetto termine equivale ad assenso.

3. Non saranno autorizzate le iniziative ritenute incompatibili con altre iniziative già programmate e/o con la natura e le caratteristiche funzionali - socioculturali della FONDAZIONE ECM e della Biblioteca.

4. Sarà onere e cura del Concessionario acquisire le necessarie autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla vigente normativa, per poter esercitare le attività ulteriori rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 12 - Programmazione delle attività culturali e ludiche – Rendicontazione e bilanci

1. Il Concessionario trasmette al Concedente, entro 15 giorni dall'inizio della prima manifestazione (per l'anno 2020) e in seguito entro il 31 marzo (per il secondo semestre dell'anno in corso) ed entro il 31 ottobre (per il primo semestre dell'anno successivo), il calendario delle iniziative (tipologia ed orari), sia gratuite che a pagamento, che intende svolgere nei confronti della generalità dell'utenza, al fine di consentire alla FONDAZIONE ECM ed al Comune di Settimo Torinese di rilasciare le necessarie autorizzazioni, oltre che di effettuare una programmazione integrata con le proprie attività istituzionali.

2. Il Concessionario dovrà inserire in detto calendario anche le iniziative promosse a pagamento di carattere privato.

3. È consentito al Concessionario formulare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del calendario di cui al comma 1, con un preavviso di almeno 15 giorni dall'evento interessato dalla modifica e/o dall'annullamento. Deve comunque essere garantito il livello minimo di eventi proposti in sede di partecipazione alla gara con il progetto allegato al presente contratto.

4. La FONDAZIONE ECM dovrà accogliere o denegare, motivatamente, le proposte di modifica e/o integrazione del calendario entro i successivi 10 (dieci) giorni. L'eventuale silenzio della FONDAZIONE ECM s'intenderà accoglimento.

5. Il Concessionario è altresì tenuto, entro il 30 settembre di ciascun anno, a presentare alla FONDAZIONE ECM la dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, nella quale dovrà emergere una rappresentazione chiara e completa della effettiva fruizione, da parte dell'utenza, delle diverse attività culturali proposte.

6. Eventuali passività di bilancio si intendono a carico totale ed esclusivo del Concessionario.

Art. 13 - Espletamento del servizio

1. Il Concessionario deve assicurare il servizio con gestione a proprio esclusivo rischio e responsabilità, in forma organizzata autonoma di mezzi e personale secondo quanto prescritto dal presente Contratto, dal progetto allegato all'offerta di gara ed al presente contratto e dalla vigente normativa in materia.

2. Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle norme vigenti e, anche al fine di valorizzare l'immagine dell'Amministrazione, dovrà essere eseguito a regola d'arte, con particolare riferimento alla qualità dei prodotti, alle modalità di esecuzione delle prestazioni e alla pulizia delle superfici dei locali, degli accessori, degli arredi e delle attrezzature.

2. Il Concessionario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni di legge in materia. I prodotti deperibili dovranno essere conservati secondo le temperature previste dalla vigente normativa in materia.

3. Il concessionario dovrà predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP, per l'analisi dei pericoli e l'individuazione dei punti critici di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del REG CE 852/04.

4.

5. Al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente, il Concessionario dovrà:

- a) impiegare stoviglie, posate, bicchieri e contenitori riutilizzabili (in ceramica, metallo, vetro, etc.), nelle fasi di preparazione, conservazione, somministrazione e consumo dei prodotti. Solo per documentate esigenze tecniche, nonché per l'asporto, è consentito il ricorso a stoviglie, posate e bicchieri monouso;
- b) garantire, a proprio carico, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, degli olii e dei grassi usati, secondo le disposizioni vigenti e la disciplina applicabile nel Comune di Settimo Torinese in materia di raccolta differenziata, favorendo tale pratica presso l'utenza, con particolare riferimento alle buone pratiche per la riduzione e la gestione delle confezioni e degli imballaggi "usa e getta";
- c) dotarsi di macchinari ed attrezzature a basso consumo di acqua ed energia;
- d) garantire la pulizia, sanificazione e disinfestazione, utilizzando prodotti compatibili con l'ambiente.

3. Il Concessionario dovrà garantire la continuità, la regolarità, l'efficacia e la qualità del servizio mediante:

- a) la presenza giornaliera di personale in un numero adeguato in relazione all'affluenza, con abbigliamento idoneo;
- b) l'applicazione di un monte ore settimanali di apertura per il soddisfacimento degli obblighi di servizio di cui all' art 10;
- c) l'adempimento delle obbligazioni previste nel presente Contratto e di quelle assunte secondo quanto indicato in offerta.

Art. 14 - Qualità dei prodotti

1. Il Concessionario, si obbliga ad erogare prodotti di prima qualità, disponibili in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dell'utenza nelle diverse fasce orarie della giornata, secondo quanto indicato in offerta tecnica e comunque sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla conservazione e sull'igiene degli alimenti.

2. La somministrazione di alimenti e bevande deve trovare riscontro nelle tabelle merceologiche e nelle categorie di prodotti riferite all'esercizio commerciale di un bar. Dovrà essere garantita l'offerta di alimenti preconfezionati, preparazioni alimentari a consumazione giornaliera o a richiesta degli utenti, nelle seguenti linee alimentari: caffetteria, bevande, alimenti salati, alimenti dolci, verdura, frutta fresca, yogurt (e derivati), prodotti di gastronomia "precotti".

3. La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà luogo all'applicazione di penali di cui all'art. 23 ed alla risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 24

Art. 15 - Responsabilità, obbligazioni ed oneri del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna alla gestione complessiva, con oneri a proprio carico, della Struttura, secondo le modalità e le condizioni prescritte nel presente Contratto e secondo il progetto descritto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, anch'essa allegata al presente, quale parte integrante, assumendo la titolarità di tutti i proventi derivanti dai servizi oggetto del presente contratto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al buon funzionamento dei medesimi.

2. La gestione della Struttura comprende tutte le attività necessarie per l'adempimento secondo buona fede del contratto, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la gestione tecnica della struttura;

- b) la gestione normativa, economica ed organizzativa del personale necessario in numero e qualificazione idonei al corretto funzionamento dei servizi;
 - c) la gestione del servizio bar;
 - d) il pagamento diretto delle utenze relative all'espletamento del servizio (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: idriche, elettriche, telefoniche, di riscaldamento, per lo smaltimento dei rifiuti) e di ogni altra spesa, imposta e tassa assimilabile a quelle citate, con l'obbligo di immediata intestazione e/o volturazione a sè dei relativi contratti attualmente in essere;
 - e) il mantenimento dell'immobile oggetto della presente concessione nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità, conservazione e restituirlo, alla fine della concessione, in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui fu ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso; dovrà altresì provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati alle strutture e ai suoi arredi da parte degli utenti;
 - f) garantire l'accurata pulizia ad ogni uso dei locali e degli arredi, integrandola con lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dell'immobile. Nei servizi igienici la pulizia dovrà essere completata da un'accurata disinfezione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
 - g) garantire la vigilanza e la custodia della Struttura consegnata e dei relativi impianti;
 - h) sostenere le spese relative a tutti gli interventi di **manutenzione ordinaria** necessari per il mantenimento della idoneità della Struttura consegnata, degli arredi, impianti ed attrezzature, nelle migliori condizioni per l'uso a cui essa è destinata.
 - i) sostenere i costi per il noleggio di eventuali attrezzature supplementari;
 - l) comunicare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria alla FONDAZIONE ECM, che, attraverso tecnici da questa indicati, potrà in qualsiasi momento verificarne la correttezza e/o richiederne giustificazione e certificazione;
 - m) eseguire immediatamente e a regola d'arte gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria richiesti dalla FONDAZIONE ECM;
 - n) assumere gli oneri per le attività di formazione e/o aggiornamento tecnico-professionale e di prevenzione della sicurezza (D. Lgs 81/2008);
 - o) redigere la valutazione dei rischi e il piano di emergenza per l'attività di propria competenza e rispettare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
 - p) dotarsi di tutta l'attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento delle attività e mantenerla in perfetta efficienza e conforme alla normativa antinfortunistica;
 - q) segnalare alla FONDAZIONE ECM gli eventuali atti vandalici entro 24 ore dalla relativa scoperta;
 - r) provvedere alla fornitura, approvvigionamento e stoccaggio di tutti i materiali ed attrezzature necessarie alla conduzione e gestione completa dei servizi oggetto del presente contratto;
 - s) sostenere gli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio, nonché le spese relative al contratto;
 - t) sostenere le spese assicurative sull'attività svolta come descritto nel successivo articolo 20__ (Garanzie, coperture assicurative e responsabilità);
 - cc) applicare le norme relative alla prevenzione degli infortuni in relazione ai servizi svolti e adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - u) applicare il D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Reg. UE n. 679/2016, anche in ordine all'individuazione del responsabile del trattamento dei dati personali e degli incaricati al trattamento;
 - v) rispettare tutte le prescrizioni relative al personale meglio specificate all'art. 18;
3. I costi resi necessari per effettuare adeguamenti normativi tecnici, impiantistici e

strutturali, non costituenti manutenzione straordinaria, saranno posti a carico del Concessionario

4. Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento della Concessione, il Concedente può svolgere, nei confronti del Concessionario, attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo. A tal fine, il Concessionario consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Concedente ritenga opportuno o necessario compiere.

5. Il Concedente si riserva la vigilanza e la verifica della corretta gestione delle attività svolte dal Concessionario, che dovrà essere sempre rispondente alle modalità di gestione definite nel presente Contratto e nel progetto presentato in sede di gara.

Art. 16 - Obblighi, responsabilità ed oneri a carico del Concedente

1. Il Concedente garantisce la messa a disposizione in uso del Concessionario della Struttura, come meglio descritta nelle planimetrie allegate al presente Contratto

2. Il Concedente:

- a) si riserva la vigilanza e la verifica della corretta gestione delle attività svolte dal concessionario, che dovrà essere sempre rispondente alle modalità di gestione definite nel presente Contratto e nel progetto presentato in sede di gara;
- b) s'impegna a fornire al Concessionario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.

3. Gli eventuali costi di manutenzione straordinaria della Struttura, saranno a carico del Concedente.

Art. 17 - Modifiche del contratto

1. Durante il periodo di efficacia, il presente Contratto potrà essere modificato solo nei casi e nei modi previsti dall'articolo 175 D.lgs. 50/2016.

6. L'ammontare del canone di cui al precedente art. 6, potrà essere oggetto di revisione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 182 del D.Lgs n. 50/2016, a partire dall'anno successivo a quello di inizio del servizio, al solo fine di riequilibrare le originarie condizioni economiche e finanziarie, quando esse siano turbate da eventi sopravvenuti e non imputabili all'operatore.

7. A titolo esemplificativo, ai fini di tale revisione possono rilevare le seguenti cause:

- a. riduzione della domanda per ragioni di mercato o e/o riconducibili all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda la domanda; tale rischio resta a carico del Concessionario, ma il Concedente potrà valutare di procedere ad una revisione degli accordi convenzionali per ridurre l'impatto economico;
- b. cambiamento della disciplina normativa durante l'esecuzione della concessione;
- c. cambiamento delle aliquote fiscali in corso di esecuzione della concessione.

8. La revisione del canone sarà possibile solo sulla base di studi e analisi, svolti in contraddittorio con la FONDAZIONE ECM e con costi a carico del Concessionario, che dimostrino sia la sussistenza dei presupposti per detta revisione, sia l'entità dello squilibrio non addebitabile al fatto del Concessionario.

9. È esclusa qualsiasi revisione della convenzione in senso favorevole al Concessionario per impatti economici negativi ascrivibili, anche solo in parte e nella misura di tale parte, al Concessionario.

Art. 18 - Personale

1. Le prestazioni inerenti i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantite dal concessionario con proprio personale.

2. Il Concessionario s'impegna, altresì:

- a) a prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale;
- b) a fornire al Concedente, entro 10 giorni prima dell'avvio del servizio di cui all'art. 8, l'elenco del personale impiegato, con l'indicazione della qualifica e delle mansioni di ciascuno di essi;
- c) a comunicare immediatamente alla FONDAZIONE ECM le successive variazioni del predetto elenco del personale impiegato, nell'intesa che il nuovo personale non potrà prendere in ogni caso servizio prima di tale comunicazione.

3. Nell'ambito della dotazione d'organico dedicata ai servizi dovrà individuare un referente con funzione di Responsabile tecnico organizzativo dei servizi che avrà funzioni di coordinamento operativo e fungerà da tramite tra la FONDAZIONE ECM e il Concessionario.

4. Il Concessionario dovrà impiegare personale di fiducia che osserverà diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Contratto. La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di qualità. Pertanto il concessionario si impegna ad adottare le misure atte a limitare il turn-over del personale.

5. Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dal concessionario, dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

6. Il Concessionario dovrà osservare nei riguardi del personale dipendente le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi territoriali e provinciali vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata contrattuale disciplinanti gli aspetti normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi dei rapporti di lavoro della categoria. Il Concessionario si impegna ad applicare al proprio personale dipendente un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dagli accordi territoriali di maggior favore applicati nella provincia di Torino. Nei confronti del personale impiegato nella gestione dei servizi di cui al presente contratto non trova applicazione qualunque norma regolamentare o contrattuale, anche interna, che produca in qualunque forma una riduzione del trattamento economico e giuridico spettante ai lavoratori sulla base degli accordi nazionali o territoriali di cui sopra.

7. Qualora il Concessionario sia un'impresa cooperativa, essa è tenuta, in forza del presente contratto e limitatamente all'oggetto dello stesso, ad applicare le medesime condizioni contrattuali, economiche e lavorative al personale impiegato sia esso dipendente o socio-lavoratore, adeguando prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto ogni eventuale atto interno difforme dalla presente obbligazione contrattuale.

8. Il Concessionario si obbliga a mantenere indenne e manlevata la FONDAZIONE ECM da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte del Concessionario degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali, prevenzionali e/o relativi alla corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte del Concessionario delle norme sull'identificazione dei lavoratori nei luoghi di svolgimento del servizio ovvero al mancato indennizzo da parte del Concessionario dei lavoratori infortunati per le voci non indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L.

Art. 19 - DUVRI

1. Relativamente alla presente concessione non si riscontrano interferenze rispetto alla FONDAZIONE ECM, per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a determinare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano essere pari a € 0 (zero).

2. Il Concessionario sarà tenuto a redigere il DUVRI in relazione ad eventuali attività specifiche poste in essere da eventuali subappaltatori e soggetti terzi.

Art. 20 - Garanzia definitiva e polizze

a) Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016

1. A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi che assume con il presente contratto, si dà atto di quanto segue:

- i. il Concessionario ha costituito apposita cauzione definitiva di €= pari al ___% dell'importo contrattuale offerto in sede di gara, mediante polizza fideiussoria n, rilasciata in data..... da....., valida per la durata dell'affidamento, da svincolarsi a norma di legge;
- ii. la garanzia fideiussoria, presentata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- iii. la garanzia definitiva copre anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che la FONDAZIONE ECM dovesse eventualmente sostenere durante la concessione per fatto imputabile al Concessionario, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.

2. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, la FONDAZIONE ECM avrà diritto di valersi direttamente della suddetta cauzione, che il Concessionario dovrà reintegrare nel termine che gli sarà prefissato. In caso mancata reintegrazione, la FONDAZIONE ECM potrà dichiarare il contratto risolto per inadempimento del Concessionario .

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 la cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La cauzione verrà comunque svincolata integralmente al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimento.

4. Resta salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

b) Responsabilità per danni e garanzie assicurative

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato ai beni mobili ed immobili di proprietà di FONDAZIONE ECM o della Città di Settimo Torinese, nonché a terzi o a cose di terzi, dal proprio personale.

2. Qualora il Concessionario o chi per esso non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione, in tutto o in parte, del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la FONDAZIONE ECM, ferma restando l'eventuale risoluzione del contratto, è autorizzata ad escutere la garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, fermo restando l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la detta garanzia risultasse insufficiente.

3. Il Concessionario risponde per i danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, cagionati a terzi - ivi compresi gli utenti - in relazione alla conduzione ed esercizio nonché alla custodia della Struttura, nonché all'organizzazione e allo svolgimento di tutte le attività previste o consentite a termini della presente concessione e per l'intera durata della medesima, tenendo manlevata la FONDAZIONE ECM da ogni responsabilità al riguardo, fatta eccezione unicamente per eventuali danni riconducibili a responsabilità civile della stessa nella sua qualità di comodataria della Struttura (e del complesso dei beni pertinenti) la cui gestione è oggetto della concessione.

4. Si dà atto del fatto che, come previsto dal disciplinare di gara, il Concessionario si è assicurato per la responsabilità civile per danni a terzi (RCT), compresa la responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), avendo stipulato:

- a) polizza assicurativa quietanzata n. _____ rilasciata da _____ in data _____ per l'importo _____

massimale di € _____, da rinnovarsi di anno in anno, a garanzia della responsabilità civile verso terzi, per qualunque causa dipendente dalla concessione, comprensiva anche dei rischi derivanti da inquinamento ambientale e dei rischi derivanti da eventi socio-politici;

- b) polizza assicurativa quietanzata n. _____ rilasciata da _____ in data _____ per l'importo massimale di € _____, da rinnovarsi di anno in anno, a garanzia della responsabilità civile operai e dipendenti, per qualunque causa dipendente dalla concessione;
- c) nelle anzidette polizze risultano qualificati come beneficiari il Concessionario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualunque titolo nonché ogni altra persona di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge.

5. Si dà atto che, a parziale deroga delle condizioni degli stampati d'uso, le polizze prevedono espressamente le seguenti condizioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

a) l'estensione del novero dei terzi a:

- FONDAZIONE ECM, Città di Settimo Torinese e ai loro amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività oggetto dell'assicurazione;

b) l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;

c) l'estensione alla responsabilità civile personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

d) l'estensione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da persone non dipendenti della cui opera l'Aggiudicatario si avvalga nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

e) l'estensione ai danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Aggiudicatario - o di persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere - ovvero dagli stessi detenute;

f) l'estensione ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;

g) l'estensione "rischio locativo" per un massimale non inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dei locali tenuti in locazione e/o in uso all'aggiudicatario.

h) l'estensione ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

i) l'estensione ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;

j) l'estensione ai rischi connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa;

k) l'estensione della garanzia RCT ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

l) l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

m) la clausola di "buona fede INAIL";

n) l'estensione alle malattie professionali.

6. Si dà atto che la polizza prevede l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti della FONDAZIONE ECM, della Città di Settimo Torinese e dei loro dipendenti e

amministratori e ha validità per tutta la durata della concessione.

7. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

8. Resta a carico del Concessionario il risarcimento dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

9. Il Concessionario comunque risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare FONDAZIONE ECM e la Città di Settimo Torinese da ogni molestia e responsabilità relativa.

10. Restano, invece, in capo al Concedente i costi relativi alla copertura assicurativa per danni degli immobili messi a disposizione per la gestione dei servizi derivanti da incendio o terremoto

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto e di subconcessione - subappalto

1. È fatto assoluto divieto di cedere, in tutto in parte, il presente contratto, anche sotto forma di subconcessione e/o di subappalto, ad eccezione delle attività di sanificazione, di pulizia e di manutenzione ordinaria. La violazione di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto con conseguente diritto alla rifusione di ogni eventuale danno e di incameramento della cauzione.

Art. 22 - Contestazioni relative agli inadempimenti

1. La FONDAZIONE ECM farà pervenire per iscritto al Concessionario le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati e degli adempimenti rilevati da parte del Concessionario rispetto al presente contratto e/o alle norme di legge, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, il Concessionario sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente contratto.

2. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative a ciascun servizio fatte dalla FONDAZIONE ECM al Referente del Concessionario si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Art. 23 - Penali

1. Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui al successivo articolo, sono stabilite le seguenti penalità:

- a) per la vendita o somministrazione di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità: € 5.000,00; per ogni evento;
- b) per l'ipotesi di mancata effettuazione delle iniziative e manifestazioni culturali integrative di cui al precedente art. 11, con esclusione di quelle private: penale di € 2.000,00 cadauna;
- c) per l'ipotesi in cui le iniziative e manifestazioni culturali integrative di cui al precedente art. 11, con esclusione di quelle private, non siano eseguite secondo la programmazione: penale di € 500,00 cadauna;
- d) per l'ipotesi di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: penale di € 300 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo, da parte del Concessionario, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in

questione, entro 10 giorni dal terzo accertamento, costituisce grave inadempimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto.;

e) per l'ipotesi di erogazione di servizio con personale non idoneo e/o, comunque, non in regola con la disciplina di settore: penale di € 200 per ogni giornata;

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 22 del presente Contratto.

3. In caso di mancato versamento delle penali comminate entro il termine di 10 giorni dalla loro applicazione, la FONDAZIONE ECM potrà escutere la garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, fermo restando l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la detta garanzia risultasse insufficiente.

4. L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Concedente o di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse.

5. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, la FONDAZIONE ECM – ferma ed impregiudicata la facoltà di risolvere il Contratto in presenza dei relativi presupposti – avrà la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio a spese del Concessionario le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi.

Art. 24 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento

1. Per la cessazione, la revoca d'ufficio, la risoluzione per inadempimento ed il subentro trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 176 e 108 del D.lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del Contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.lgs. 50/2016 e delle ulteriori normative vigenti.

3. Oltre a quanto già disposto dall'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e da quanto già previsto dal presente Contratto, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

a) cessione del Contratto, subconcessione o subappalto non autorizzato;

b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed integrativi;

c) mancato rispetto, da parte del Concessionario, dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal Contratto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;

d) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà di FONDAZIONE ECM e/o della Città di Settimo Torinese;

e) non ottemperanza, entro 15 giorni, alle prescrizioni di FONDAZIONE ECM in conseguenza dei rilievi effettuati dalla FONDAZIONE ECM stessa;

f) interruzione del servizio non motivata e/o non concordata con la FONDAZIONE ECM;

g) violazione grave o ripetuta delle norme di sicurezza;

h) adozione, nei confronti del Concessionario, di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

4. Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di FONDAZIONE ECM di volersi avvalere della clausola risolutiva.

5. Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del Contratto comporterà, in ogni caso, per il Concessionario l'escussione della polizza fideiussoria prestata, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti da FONDAZIONE ECM, compresi quelli dovuti per essersi rivolta ad altri operatori economici, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere alla stessa. In questo caso, il Concessionario non potrà addurre pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi

regolarmente eseguiti.

Art. 25 - Modifiche e migliorie

1. Il Concessionario potrà provvedere a proprie spese ad effettuare migliorie di carattere tecnico, tecnologico o impiantistico e ad acquistare ulteriore arredamento dei locali concessi in uso, previo parere favorevole di FONDAZIONE ECM formalmente espresso. Dette migliorie ed arredamento resteranno - a conclusione della concessione - acquisite da FONDAZIONE ECM, che nulla dovrà al Concessionario a tale titolo; il Concessionario dovrà provvedere alla loro manutenzione per tutta la durata della concessione.

Art. 26 - Obblighi di riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, FONDAZIONE ECM ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Art. 27 - Trattamento dati personali

1. I dati personali forniti dal Concessionario e dai suoi aventi causa saranno trattati dal Concedente conformemente all'“*Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016*”, allegata al presente Contratto.

Art. 28 - Tracciabilità

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente Contratto di concessione devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati su conti correnti bancari o postali dedicati accessi dal Concessionario presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.

3. Il Concessionario dichiara di utilizzare il conto corrente bancario, acceso presso _____, con codice IBAN: _____, dedicato, anche non in via esclusiva, al presente Contratto.

Art. 29 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese imposte, tasse e oneri inerenti e conseguenti al presente Contratto sono a totale carico del Concessionario.

2. Sono poste a carico del Concessionario tutte le spese del Contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 30 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che insorgano fra le parti sull'interpretazione ed applicazione del

presente Contratto è competente in via esclusiva il foro di Torino.

Art. 31 - Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione tra le parti del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

Concedente: _____

Concessionario: _____

Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:

- A. l'offerta tecnica ed economica del concorrente aggiudicatario;
- B. le polizze di garanzia di cui all'articolo __;
- C. matrice dei rischi;
- D. planimetrie della Struttura;
- E. tabella utenze;
- F. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Settimo Torinese, il

(per la Concedente)

(per il Concessionario)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.c., le Parti approvano

Art. 2 – Oggetto del Contratto

[Errore: sorgente del riferimento non trovata](#)

Art. 5 – Durata

Art. 6 - Canone

Art. 7 - Verbale di consegna e riconsegna

Art. 9 - Adempimenti per l'attivazione e la gestione del servizio

Art. 13 - Espletamento del servizio

Art. 14 – Qualità dei prodotti

Art. 15 - Responsabilità, obbligazioni ed oneri del Concessionario

Art. 17 - Modifiche del contratto

Art. 18 - Personale

Art. 20 - Garanzia definitiva e polizze

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto e di subconcessione - subappalto

Art. 22 - Contestazioni relative agli inadempimenti

Art. 23 - Penali

Art. 24 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

Art. 25 - Modifiche e migliorie

Art. 26 - Obblighi di riservatezza

Art. 30 - Foro competente

Settimo Torinese, il

(per la Concedente)

(per il Concessionario)

